



COMUNE DI BELLUNO

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 25 del 30/06/2014

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE I.M.U. 2014 - APPROVAZIONE.

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI**, addì **TRENTA**, del mese di **GIUGNO**, alle ore **09:15**, nella Residenza Comunale, convocato nei modi di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello iniziale, risultano presenti:

MASSARO JACOPO	Presente	DE COL ERMANO	Presente
BALCON CELESTE	Assente	DE MOLINER ROBERTO	Assente
BETTIOL CLAUDIA	Assente	GHIRARDINI LORENA	Presente
BORTOLUZZI IDA	Assente	GIANNONE BIAGIO	Presente
BRISTOT FABIO	Presente	LANARI ANDREA	Assente
BURIGO PATRIZIA	Assente	LECIS PIERENRICO	Presente
BUTTIGNON SIMONETTA	Assente	MARCHESE SERGIO	Assente
CASAGRANDE EMILIANO	Presente	MASUT FRANCESCO	Presente
CERVO ANDREA	Presente	OLIVOTTO LUCIA	Presente
CIBIEN WALTER	Presente	PINGITORE FRANCESCO	Assente
CIOCIANO BOTTARETTO MARCO	Presente	PRADE ANTONIO	Assente
COMEL GUIDO	Assente	PURPORA MARCO	Presente
COSTA MIRCO	Assente	RASERA BERNA FRANCESCO	Presente
DA RE FABIO	Assente	SERAFINI SILVANO	Assente
DAL FARRA ELEONORA	Presente	VISALLI IRMA	Assente
DAL FARRA ORLANDO	Presente	ZOLEO MARIA CRISTINA	Assente
DE BIASI FRANCESCA	Presente		

Totale presenti: **17** Totale assenti: **16**.

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa **TEDESCO ALFONSINA**.

Riscontrato il numero legale dei partecipanti, l'avv. **FRANCESCO RASERA BERNA**, nella sua qualità di **PRESIDENTE**, dichiara aperta la discussione sull'oggetto iscritto all'ordine del giorno e chiama all'ufficio di scrutatori i signori: **GHIRARDINI LORENA** e **DAL FARRA ELEONORA**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- a decorrere dal 01/01/2014 con l'art. 1, comma 639, della Legge 27/12/2013 n. 147, è stata istituita l'"Imposta unica comunale" (in seguito IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la predetta IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (in seguito TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (in seguito TARI), destinata a finanziare il 100% dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- la lettera a) del comma 707 ha disposto "l'applicazione a regime dell'IMU sperimentale" (introdotta dall'art. 13 del DL n. 201/2011 convertito nella Legge n.214/2011), eliminando l'applicazione nella sua "versione" originaria (secondo il D.Lgs. n. 23/2011) prevista a partire dal 1° gennaio 2015. Pertanto l'attuale "versione" dell'Imu a regime si applicherà anche per le annualità d'imposta 2015 e successive;
- in pratica l'IMU formalmente fa parte della IUC ma continua ad essere normata dalle proprie regole. Tuttavia, al fine di armonizzare l'imposta alle nuove disposizioni riguardanti la IUC-componente Tasi, la stessa legge di stabilità per l'anno 2014 ha modificato sostanzialmente la disciplina dell'IMU, con particolare riguardo all'imposizione sull'abitazione principale ed assimilate;
- non sono state modificate le regole di riparto del gettito IMU 2014 tra Stato e Comuni: allo Stato compete solo il gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati in categoria catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
- il comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/2011 concede la facoltà ai Comuni di modificare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base (0,76%) sino a 0,3 punti percentuali, con deliberazione del Consiglio adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- permane la potestà regolamentare comunale in materia di entrate proprie, disciplinata dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, come richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art.1 della suddetta Legge n.147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;
- per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta unica comunale (Iuc) - componente IMU per le annualità d'imposta a partire dal 2014;

Considerato che:

- nell'ambito della richiamata normativa IUC, le disposizioni relative alla sola componente IMU sono ricomprese nei commi 703, 707-708, 719-727 dell'art. 1 della Legge n.147/2013;
- a seguito della introduzione della TASI e dell'estensione a regime dell'IMU sperimentale, *anche al fine di lasciare (almeno formalmente) invariata la pressione fiscale*, il comma 707 lettera b) esclude dall'IMU diverse fattispecie destinate ad abitazione principale, come di seguito specificato:
 - a) i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota agevolata: dallo 0,2% allo 0,6%, e la detrazione € 200,00);

- b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari. La medesima agevolazione non è stata estesa agli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 24/07/1977, n. 616, ai quali è riconosciuta soltanto la detrazione di € 200,00 per ciascun alloggio (si applica l'aliquota di base deliberata dal Comune e non quella agevolata prevista per le abitazioni principali);
- c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22/04/2008 (GU n. 146/2008);
- d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) un unico immobile, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente: alle Forze armate (esercito, marina ed aeronautica); di polizia ad ordinamento militare (carabinieri e guardia di finanza); di polizia ad ordinamento civile (polizia di stato, polizia penitenziaria e forestale); al Corpo nazionale dei vigili del fuoco; alla carriera prefettizia;
- tale esclusione si estende per il Comune di Belluno, anche all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in quanto fattispecie assimilata con regolamento all'abitazione principale;
- in applicazione dell'art.9-bis del DL n.47/2014 convertito nella L. n.80/2014: *"A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso."*;
- il Ministero delle Finanze con successive FAQ IMU/TASI (risposte a frequenti quesiti) ha fornito chiarimenti ed indirizzi interpretativi (in parte non esaustivi e compiuti) su aspetti e fattispecie della vigente disciplina coordinata IMU;
- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale sono ulteriormente ridotte per l'anno 2014 rispetto al 2013 e che tale riduzione non è compensata dal diverso riparto tra Comuni e Stato del gettito dell'IMU come delineato dal citato art. 1, comma 380, della Legge 228/2012;
- rilevato che alla data odierna non sono state ancora comunicate dal MEF i criteri di riparto del nuovo Fondo di Solidarietà Comunale (manca il D.P.C.M. previsto entro il 30.04.2014), nonché le spettanze definitive riconosciute al comune per il gettito IMU 2013;
- il presente provvedimento è stato sottoposto all'esame della Commissione 1^a in data 23/06/2014, senza pervenire a votazione e viene proposto all'approvazione del Consiglio Comunale;

Visti:

- il D.Lgs.14/03/2011 n. 23 (c.d. "Federalismo Fiscale Municipale") che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2014 dell'Imposta Municipale Propria (art.8 e ss);
- l'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito dalla L. 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., che nella formulazione modificata dalla Legge di Stabilità 2014, ne dispone l'applicazione secondo il regime sperimentale a decorrere dall'anno 2014 anche in base agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, e alle disposizioni contenute del medesimo art. 13;
- l'art. 1 comma 168 della Legge 296/2006 ai sensi del quale gli Enti locali stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi;
- il D.Lgs. 504/92 per i richiami alla disciplina ICI;

- la L. 27/07/2000 n. 212, concernente le “disposizioni in materia di statuto dei diritti dei contribuenti”;
- il D.L. 16/2014 convertito con modificazioni dalla L. 68/2014 su modifiche Legge Stabilità 2014 e Fondo Solidarietà comunale;
- il D.L. 66/2014 in corso di conversione per la ridefinizione dal 01/01/2014 dell'elenco dei comuni montani ai fini dell'applicazione dell'esenzione IMU terreni agricoli;
- l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 in base al quale i Regolamenti devono essere approvati entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della L. n. 388/2000 in base al quale le tariffe, le aliquote ed i Regolamenti devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione. I Regolamenti se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, in base al quale le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 151 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, che dispone: "Gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo,... Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";
- in attuazione della predetta norma, il Decreto del Ministero dell'Interno 13/02/2014 (G.U. 21/02/2014 n. 43), ha prorogato al 30/04/2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29/04/2014 che ha ulteriormente differito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014; proroga confermata altresì dall'art. 2bis del D.L. 06/03/2014 n. 16 convertito dalla L. 02/05/2014 n. 68, che ha stabilito al 31/07/2014 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2014;
- l'art. 42, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente provvedimento;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 convertito nella L. n. 214/2011 es.m.i. in base al quale tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e, comunque, entro trenta giorni dalla data di scadenza del predetto termine;

Ritenuto di:

- stabilire che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., a decorrere dal 01/01/2014, le aliquote per le fattispecie seguenti:
 - a) aliquota del 5 per mille con la detrazione di € 200,00, da applicarsi all'unica unità immobiliare delle categorie A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7;
 - b) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 non pertinentziali o eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
 - c) aliquota dell' 8,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;

- d) aliquota del 7,6 per mille per le unità immobiliari/fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
- e) aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
- f) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a tali unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto a);
- confermare per le altre fattispecie imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., comprese le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
 - stabilire che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva esclusivamente dalla categoria catastale dell'unità immobiliare come rilevabile da visura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);
 - stabilire l'applicazione della sola detrazione di 200,00 Euro alle unità immobiliari/alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ora ATER) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;
 - prendere atto che il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” (in quanto ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993) e altresì classificato “montano” (in quanto ricompreso anche nell'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT); pertanto restano rispettivamente esenti dall'Imposta Municipale Propria le seguenti n. 2 fattispecie in esso ubicate, fatte salve successive modificazioni legislative:
 - Terreni Agricoli, ai sensi dell'art. 15 Legge 27/12/1997 n. 984, come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011. Tale esenzione opera fino all'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previsto dall'art. 4 comma 5/bis del D.L n. 16/2012;
 - Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei comuni “montani” come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011;
 - dare atto che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/ 2011 n. 214, e s.m.i. per i seguenti immobili:
 - a) i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella GU n. 146/2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente

appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);

f) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti altresì dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);

- prevedere un'entrata stimata di Euro.7.821.782,00 che affluirà al Titolo I, Cap.11100120/0 "IUC parte IMU" del Bilancio armonizzato 2014, al netto del Fondo di Solidarietà comunale dovuto dal Comune di Belluno;
- dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L. 201/2011 e s.m.i.);
- disporre l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c.3 del D.Lgs. n.360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio armonizzato (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale;

Richiamati:

- l'art. 52 del D.Lgs. 446/97 e s.m.i. e l'art.7 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. sui poteri regolamentari del Comune;
- il parere favorevole dell'Organo di Revisione, espresso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, numero 7, del D.Lgs. n. 267/2000 sulla proposta;

Acquisiti sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del TUEL:

- parere di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;
 - parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del Settore Economico Finanziario;
- allegati al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

Udite le relazioni degli Assessori e del Sindaco, gli interventi dei Consiglieri per dibattito e dichiarazioni di voto, nonché la replica del Sindaco, il tutto svolto contemporaneamente per i punti dal n. 1 al n. 12 dell'Ordine del Giorno;

Considerata la proposta di contingentamento, per la quale alle ore 14.00 si procede a nuovo appello dal quale risultano presenti 23 Consiglieri ed assenti i signori: Balcon Celeste, Bettiol Claudia, Burigo Patrizia, Buttignon Simonetta, Dal Farra Orlando, Lanari Andrea, Prade Antonio, Serafini Silvano, Visalli Irma, Zoleo Maria Cristina.

Il Presidente nomina i Consiglieri De Biasi Francesca e Pingitore Francesco a svolgere le funzioni di scrutatore;

Con votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare, che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 25 (sono nel frattempo entrati i Consiglieri Dal Farra Orlando, Prade Antonio, Bettiol Claudia, Visalli Irma, nel mentre sono usciti i Consiglieri Comel Guido, Marchese Sergio)

votanti: n. 23

astenuiti: n. 1 (Bortoluzzi Ida)

con voti

favorevoli: n. 17

contrari: n. 6 (Prade Antonio, Da Re Fabio, Visalli Irma, Costa Mirco, De Moliner Roberto, Bettiol Claudia)

Presente non votante: n. 1 (Pingitore Francesco),

DELIBERA

1. **di stabilire** che le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di approvare** ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i., a decorrere dal 01/01/2014, le aliquote per le fattispecie seguenti:
 - a) aliquota del 5 per mille con la detrazione di € 200,00, da applicarsi all'unica unità immobiliare delle categorie A/1, A/8 e A/9 destinata ad abitazione principale del soggetto passivo (persona fisica) per l'abitazione principale e alle relative pertinenze ammesse, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7;
 - b) aliquota del 9 per mille per le unità immobiliari tenute a disposizione e/o sfitte dal soggetto passivo destinate ad uso abitativo censite nella cat. catastale A (esclusa la cat. A/10-uffici) e le unità immobiliari in cat. C2/C6/C7 non pertinentziali o eccedenti la fattispecie pertinenziale relativa all'abitazione principale, disciplinata al precedente punto a);
 - c) aliquota dell' 8,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, locati con contratto registrato;
 - d) aliquota del 7,6 per mille per le unità immobiliari/fabbricati di proprietà ATER con l'eventuale applicazione della detrazione per gli alloggi regolarmente assegnati;
 - e) aliquota del 7,6 per mille per gli alloggi e le relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale C2-C6-C7, dati in comodato (definito dall'art. 1803 C.C.) a parenti in linea retta entro il secondo grado a condizione che vengano utilizzati quale abitazione principale e ciò sia comprovato da residenza anagrafica;
 - f) considerare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 52 del D.Lgs 446/97 e s.m.i e dell'art. 13, comma 10, V° periodo del D.L.201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.i., direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e relative pertinenze (nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C2-C6-C7) posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Per effetto di questa assimilazione, a tali unità immobiliari delle categorie A/1, A/8 e A/9 si applica pertanto il regime agevolato dell'abitazione principale e relative pertinenze di cui al punto a);
3. **di confermare** per le altre fattispecie imponibili l'aliquota base del 7,6 per mille fissata dall'art. 13 del D.L. 201/2011 convertito nella Legge 22/12/2011 n. 214 e s.m.i., comprese le unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo catastale D, il cui gettito d'imposta è riservato allo Stato ai sensi dell'art. 1, comma 380 lettera f) della Legge 24/12/2012 n. 228 (Legge di Stabilità 2013);
4. **di stabilire** che, ai fini della corretta applicazione dell'imposta dovuta, la base imponibile deriva esclusivamente dalla categoria catastale dell'unità immobiliare come rilevabile da visura, indipendentemente dall'effettivo utilizzo (esempio: unità immobiliari censite in categoria A/10 – Uffici e studi privati, di fatto utilizzata invece come abitazione principale);
5. **di stabilire** l'applicazione della sola detrazione di 200,00 Euro alle unità immobiliari/alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari (ora ATER) e dagli Enti di edilizia residenziale pubblica con la medesima destinazione;

6. **di prendere** atto che il territorio del Comune di Belluno è riconosciuto “montano” (in quanto ricompreso nell'elenco allegato alla Circolare n. 9 del 14/06/1993) e altresì classificato “montano” (in quanto ricompreso anche nell'elenco dei comuni predisposto dall'ISTAT); pertanto restano rispettivamente esenti dall'Imposta Municipale Propria le seguenti n. 2 fattispecie in esso ubicate, *fatte salve successive modificazioni legislative*:
- Terreni Agricoli, ai sensi dell'art. 15 Legge 27/12/1997 n. 984, come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011. Tale esenzione opera fino all'emanazione del decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali previsto dall'art. 4 comma 5/bis del D.L n. 16/2012;
 - Fabbricati Rurali Strumentali (di cui all'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 557/1993), ubicati nei comuni “montani” come stabilito dall'art. 9 comma 8 del D.Lgs n. 23/2011;
7. **di dare atto** che a decorrere dal 2014 non si applica l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del DL n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22/12/ 2011, n. 214, e s.m.i. per i seguenti immobili:
- a) i fabbricati adibiti ad abitazione principale e le relative pertinenze (fermo restando la definizione di abitazione principale e di pertinenza e ad eccezione di quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9);
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (Legge 147/13, art. 1, comma 708);
 - c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22/04/2008, pubblicato nella GU n. 146/2008 (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - e) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 139/00, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica» (Legge 147/13, art. 1, comma 707);
 - f) a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti altresì dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (art. 2 D.L. 102/13 conv. Legge 128/13);
8. **di prevedere** un'entrata stimata di Euro.7.821.782,00 che affluirà al Titolo I, Cap.11100120/0 “IUC parte IMU” del Bilancio armonizzato 2014, al netto del Fondo di Solidarietà comunale dovuto dal Comune di Belluno;
9. **di dare atto** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del nuovo tributo, viene approvato nella medesima seduta, specifico Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (art. 13 comma 12-bis ultimo periodo D.L. 201/2011 e s.m.i.);
10. **di disporre** l'invio esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del MEF, dei testi della presente deliberazione e del Regolamento in oggetto, per la prescritta pubblicazione sul sito informatico (di cui all'art.1 c. 3 del D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.) www.finanze.it entro 30 giorni dal termine previsto per l'approvazione del Bilancio armonizzato (ai sensi dell'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011 e s.m.i.), al fine di garantirne l'efficacia con effetti retroattivi al 1° gennaio 2014; nonché provvedere alla pubblicazione sul sito web istituzionale comunale;

11. **di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, con successiva votazione resa in forma palese a mezzo del sistema di voto elettronico di cui è dotata la sala consiliare che ottiene il seguente risultato:

Presenti: n. 25

previo scomputo degli astenuti: n. 1 (Bortoluzzi Ida)

votanti: n. 23

con voti

favorevoli: n. 17

contrari: n. 6 (Bettiol Claudia, De Moliner Roberto, Costa Mirco, Visalli Irma, Prade Antonio, Da Re Fabio)

non votanti: n. 1 (Bortoluzzi Ida)

Allegati:

- Fogli pareri di regolarità tecnica e contabile
- Foglio Parere Revisori.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale:

Il Segretario Generale
dott.ssa TEDESCO ALFONSINA

Il Presidente
avv. RASERA BERNA FRANCESCO



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Vista la proposta n. 580/2014 ad oggetto “ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE I.M.U. 2014 - APPROVAZIONE.”, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole

contrario con la motivazione:

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale



COMUNE DI BELLUNO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

IL DIRIGENTE

Vista la proposta n. 580/2014 ad oggetto: “ALIQUEUTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) - COMPONENTE I.M.U. 2014 - APPROVAZIONE.”, ai sensi e per gli effetti degli art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Belluno, li 19/06/2014

Sottoscritto dal Dirigente
TEDESCO ALFONSINA
con firma digitale

COMUNE DI BELLUNO - Ufficio Protocollo

In evidenza del D.G.

Data di arrivo 20 GIU 2014

CODICE DESTINATARI

Servizi Tributi
Assessorato Tributi
Assessorato Tributi
Assessorato Tributi

Comune di Belluno
 PROTOCOLLO GENERALE
 N. 0018651 del 20/06/2014
 Class: 04/03

COMUNE DI BELLUNO
Provincia di Belluno



**PARERE SU PROPOSTE DI DELIBERE DA ASSUMERE
 DAL CONSIGLIO COMUNALE NELLA SEDUTA DI APPROVAZIONE
 BILANCIO DI PREVISIONE 2014/2016**

Il giorno 20 giugno 2014 i sottoscritti componenti del collegio dei Revisori si sono riuniti presso gli uffici del Comune di Belluno per esprimere il proprio parere sulle proposte di delibere di Consiglio da assumere nella seduta di approvazione del bilancio di previsione 2014/2016.

Il Collegio, esaminate le seguenti proposte del Servizio Tributi:

Proposta	Oggetto
N. 578	Approvazione del regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU 2014 - imposta municipale propria
<u>N. 580</u> ✱	Approvazione aliquote e detrazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente IMU: imposta comunale propria 2014
N. 469	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI: tributo per i servizi indivisibili
N. 581	Approvazione aliquote ed agevolazioni dell'imposta unica comunale (IUC) - componente TASI 2014 - tributo per i servizi indivisibili
N. 579	Approvazione regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) - componente T.A.R.I.: taxa sui rifiuti
N. 582	Approvazione tariffe dell'imposta unica comunale (iuc) -componente TARI 2014: taxa rifiuti e PEF

per quanto di propria competenza

esprime

parere favorevole alle proposte sopra elencate.

Il Collegio dei Revisori

Francesco



COMUNE DI BELLUNO

Servizio Segreteria Generale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 25 del 30/06/2014

OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC) -
COMPONENTE I.M.U. 2014 - APPROVAZIONE..

D'ordine del Segretario Comunale, si attesta che della suesposta Deliberazione, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi.

Belluno, li 10/07/2014

Sottoscritta
dal delegato del Segretario Generale
GANDIN MARIALORES
con firma digitale